



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

di concerto con

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il Decreto Interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30 recante “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 6, del citato Decreto n. 30/2011 ha previsto che “la misura dell'addizionale da applicare negli anni successivi al 2010 può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno sulla base delle somme effettivamente accertate per effetto dell'applicazione delle aliquote di cui al comma 5 e delle previsioni di crescita della platea dei beneficiari di competenza dell'INAIL e del soppresso IPSEMA. Con il medesimo decreto possono essere variati i criteri di individuazione di cui ai commi 2, 3 e 4”;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 100 del 23 ottobre 2012 concernente “Fondo vittime amianto. Variazione della misura dell'addizionale a decorrere dall'anno 2012. Art. 3, comma 6, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 gennaio 2011, n. 30”;

VISTA la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 5 ottobre 2012;

VISTA la relazione tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, predisposta in data 5 settembre 2012, con la quale è stato determinato, per l'esercizio 2012, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale quale condizione per l'assolvimento dell'onere di finanziamento in capo alle imprese previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla determinazione della nuova aliquota dell'addizionale a decorrere dall'anno 2012, dal Comitato Amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto in data 2 ottobre 2012;

## DECRETA

### **Art. 1.**

L'addizionale sui premi versati dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, a decorrere dall'anno 2012, è fissata nella misura del 1,08% per le voci di lavorazione di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 e nella misura dello 0,02% per le lavorazioni di cui all'articolo 3, comma 4 del citato Decreto Interministeriale.

### **Art.2.**

La misura dell'addizionale di cui all'articolo 1 è confermata per gli anni successivi al 2012 qualora le verifiche effettuate dall'INAIL non rilevino la necessità di apportare idonee variazioni al fine di raggiungere l'onere di finanziamento previsto dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E  
DELLE POLITICHE SOCIALI